

Novità 730/2021

- ① **Scadenza presentazione e liquidazione 730:** confermata la scadenza ultima di presentazione al 30 settembre. La liquidazione in busta paga potrà avvenire dal mese di luglio al mese di settembre.
- ① **Nuova opzione per il 2 per mille:** possibilità di devolvere il 2 per mille anche alle associazioni culturali iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si tratta di una scelta alternativa rispetto a quella relativa ai partiti politici; è possibile quindi esprimere entrambe le scelte
- ① **Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale (dal 01/07/2020):** riconoscimento a favore dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo di Euro 600 (in presenza di reddito complessivo fino a Euro 28.000) e di un'ulteriore detrazione di importo decrescente all'aumentare del reddito (con reddito complessivo tra Euro 28.000 e Euro 40.000).
- ① **Rimodulazione detrazioni in base al reddito complessivo:** per i soggetti con reddito complessivo superiore a Euro 120.000 la detrazione spettante per gli oneri di cui all'art.15 del TUIR è attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a Euro 240.000. Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Sono escluse dalla rimodulazione le spese sanitarie, gli interessi passivi sui prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto/ costruzione dell'abitazione principale. Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a Euro 120.000 che si vedono quindi riconosciuta la detrazione del 19% ordinariamente, nei limiti previsti dalle singole spese.
- ① **Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per cui si richiede la detrazione del 19% e/o indicati all'art.15, TUIR e in altre disposizioni:** il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali:
 - Bonifici bancari o postali
 - Carte di debito, di credito e prepagate
 - Assegni bancari e circolari
 - Applicazioni di pagamento via smartphone collegate a un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati.

È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.

L'obbligo non opera quindi per le spese deducibili previste dall'art. 10, TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali).

E' possibile pagare con strumenti non tracciabili (contanti) i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Si ricorda che non è possibile pagare con strumenti non tracciabili le prestazioni sanitarie rese da strutture private (non in convenzione SSN)

La documentazione da presentare deve quindi essere:

- **Ricevuta della transazione/pagamento con ricevuta bancomat o carta di credito**
- **Estratto della carta di debito o di credito**
- **Copia del bonifico bancario o postale**
- **Fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con annotazione da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio dell'utilizzo di un metodo tracciabile**

L'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile da un altro soggetto con successivo rimborso in contanti da parte dell'interessato.

- ① **Bonus facciate: nuova detrazione pari al 90%** delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna su edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). Nell'anno 2020 è ripartita su 10 quote annuali per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. La detrazione trova i limiti propri della disciplina del recupero edilizio (riguardo, ad esempio, agli edifici oggetto di intervento ed ai soggetti che possono beneficiarne), anche se non è previsto un limite di spesa agevolabile. La norma riconosce la detrazione ad interventi su edifici, senza specificare se gli stessi debbano essere ad esclusivo uso abitativo o meno, dando come unici limiti il fatto che si tratti di edifici esistenti e quindi che siano accatastati prima dell'avvio dei lavori (è quindi esclusa la detrazione se gli interventi sono eseguiti su immobili in costruzione) e che si trovino in determinate zone territoriali omogenee del comune in cui sono ubicati, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione:

- sono finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
- possono anche essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate (pareti), balconi o ornamenti e fregi.

Analogamente agli interventi di recupero edilizio, si ritiene possano rientrare tra le spese agevolabili anche le spese per prestazioni professionali e di progettazione necessarie alla realizzazione dell'opera, così come le opere accessorie come l'installazione di ponteggi o impalcature.

La detrazione è riconosciuta se la spesa è sostenuta tramite bonifico bancario "parlante"

La documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione è quella richiesta per il riconoscimento delle detrazioni per recupero edilizio.

- ① **Superbonus: nuova detrazione pari al 110%** delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per spese di ristrutturazione finalizzate all'efficienza energetica, al consolidamento statico/riduzione rischio sismico di edifici residenziali. Per individuare gli interventi che fruiscono di tale detrazione va considerato che la disciplina è articolata in interventi principali detti TRAINANTI e interventi aggiuntivi detti TRAINATI.

Costituiscono interventi trainanti, ossia quelli per i quali il beneficio spetta a prescindere dalla realizzazione di altri interventi:

- Alcuni interventi di riqualificazione energetica e in particolare quelli di isolamento termico dell'involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno in edifici plurifamiliari e quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno in edifici plurifamiliari;
- Interventi di riduzione del rischio sismico come da D.L. 63/2013 (cd sismabonus) art.16 commi da 1 bis a 1 septies

Tra gli interventi di isolamento termico si include anche la coibentazione del tetto anche se la superficie disperdente è costituita dal sottotetto privo di impianto di riscaldamento.

Gli interventi trainati sono interventi per i quali il beneficio del 110% spetta a condizione che siano realizzati gli interventi trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti termici o antisismici.

Per l'individuazione corretta degli interventi trainati va evidenziato che non tutti gli interventi trainanti sono idonei ad agevolare qualsiasi intervento trainato ma esiste un collegamento specifico tra le due categorie di interventi.

Per lavori di riqualificazione energetica sono TRAINATI:

- o altri interventi di risparmio energetico individuati nell'art.14 del D.L. 63/2013 quali sostituzione infissi, acquisto impianti climatizzazione a biomassa, schermature solari;
- o Installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici;
- o Installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali ad esempio tettoie;
- o Eliminazione barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché ogni strumento che, attraverso la robotica o altri mezzi tecnologici, favorisca la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap.

Per lavori di riduzione del rischio sismico sono TRAINATI:

- o Installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali quali tettoie;
- o Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.

E' previsto quale requisito ulteriore per fruire del 110% che gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti + trainati) assicurino, anche congiuntamente all'installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta (certificato da APE).

- ① **Erogazioni liberali per COVID-19: nuova detrazione del 30%** per un importo non superiore a Euro 30.000 per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- ① **Premi relativi a assicurazioni eventi calamitosi Sismabonus 110%: detrazione del 90%** dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio eventi calamitosi stipulate contestualmente agli interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% per il contribuente che cede ad una impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione fiscale.
- ① **Spese veterinarie:** l'importo massimo detraibile passa da Euro 387,34 a Euro 500,00 sempre con franchigia di Euro 129,11.
- ① **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** ai contribuenti che nel 2020 hanno rottamato almeno due autoveicoli è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di Euro 750 per le spese sostenute dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamenti servizi di trasporto pubblico o di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
- ① **Detrazione 20% bonus vacanze:** il bonus vacanze, ossia il contributo di cui le famiglie in possesso dei requisiti richiesti possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi è fruibile all'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica e per il 20% in forma di detrazione in dichiarazione da parte del contribuente.
- ① **Possibilità per gli eredi di presentare il modello 730** per i soggetti che sono deceduti nell'anno 2020 e comunque entro il 30 settembre 2021 (se il decesso avviene dopo il 30 settembre 2021, sarà possibile presentare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche).
- ① **Limite reddituale di euro 4000 per i figli di età non superiore ai 24 anni:** il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è innalzato a Euro 4.000 per i figli di età non superiore ai 24 anni (rimane di Euro 2.840,51 il limite per essere considerati fiscalmente a carico per tutti gli altri soggetti)
- ① **Detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (anni di studio previsti per il conseguimento della laurea):** l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50%

con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. Possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.

- ① **Detrazione del 50% per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:** per le spese sostenute fino al 31/12/2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a Euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
- ① **Spese per il mantenimento dei cani guida:** confermata a Euro 1.000 la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
- ① **Credito d'imposta per bonifica ambientale:** per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- ① **Credito d'imposta Sport Bonus** (65% in 3 quote annuali, nel limite del 20% del reddito imponibile) ai soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture
- ① **Non prorogata l'estensione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale** (classificati nella categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente.
- ① **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- ① **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%-65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- ① **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute.
- ① **Prorogata la detrazione Bonus verde:** con la possibilità di portare con l'aliquota di detrazione del 36% le spese sostenute per un massimo di 5.000 euro per interventi relativi a sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali e a realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).